

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

IN VIGORE IL “TESTO UNICO” SULLE FONTI RINNOVABILI

Dlgs n. 190 del 25/11/2024
Gazzetta ufficiale n. 291 del 12/12/2024

È entrato in vigore il 30 dicembre 2024 il Dlgs 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2024, Serie generale n. 291.

Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, assegnando alle regioni e agli enti locali 180 giorni di tempo per adeguarsi ai principi stabiliti dal decreto. Nell’art. 1 si enunciano le finalità del decreto e si afferma (comma 2) che “il presente decreto assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell’Unione europea, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio”.

Il decreto individua tre regimi amministrativi (art. 6):

- attività libera
- procedura abilitativa semplificata (Pas)
- autorizzazione unica.

Negli allegati A, B e C al decreto sono indicati gli interventi realizzabili secondo i predetti tre regimi. L’attività libera non richiede dichiarazioni o atti di assenso. Nel caso in cui gli interventi riguardino aree sottoposte a vincolo, la realizzazione degli stessi sarà consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (che dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione). Per gli interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il decreto prevede che il proponente corrisponda una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino. La procedura abilitativa semplificata (Pas) riguarda progetti che non sono assoggettati a valutazioni ambientali. Il ricorso alla Pas è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. Qualora non

venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intenderà perfezionato senza prescrizioni. Inoltre, il titolo abilitativo decadrà in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. Per la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento occorrerà una nuova Pas. Per gli interventi in regime di autorizzazione unica, l’istanza andrà presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre tale soglia al Mase che è inoltre l’unica autorità competente per gli impianti *off-shore*. Secondo quanto previsto dal decreto, le Regioni potranno continuare a fare ricorso al procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per i progetti sottoposti a Via di competenza regionale. La scelta del Paur comporterà in ogni caso il rispetto di un termine complessivo di due anni per il rilascio di tutti i titoli che consentono la realizzazione dei progetti.

LE CONSIDERAZIONI DEL MASE SUI RAPPORTI TRA PAUR E AUA

Risposta a interpello ambientale prot. n. 200792 del 04/11/2024

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, nel rispondere all’interpello ambientale proposto ai sensi dell’art. 3-septies del Dlgs 152/2006 dalla Provincia di Taranto, ha fornito chiarimenti circa la corretta procedura da applicare nel caso in cui nel Paur ex art. 27-bis Dlgs 152/2006 confluisca l’Aua disciplinata dal Dpr 59/2013. In particolare, in considerazione della previsione del comma 7 dell’art. 27-bis del Dlgs 152/06, secondo cui “nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale”, la Provincia interpellante chiedeva se l’Aua potesse essere rilasciata direttamente con il Paur, senza alcun passaggio dai Suap (il Dpr 59/2013 prevede, infatti, che la Provincia è ente competente all’adozione dell’Aua, la quale viene poi trasmessa al Suap comunale, competente al suo rilascio).

In risposta al quesito il Ministero ha osservato che, alla luce della diversa genesi dei due procedimenti nonché dal tenore letterale delle norme che li disciplinano, nell’ipotesi di Paur, trattandosi di un “provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta

e assenti comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”, le autorizzazioni ambientali saranno acquisite nell’ambito del predetto procedimento senza necessità di attivare l’Aua e quindi il Suap.

CONVERTITO IN LEGGE IL “DECRETO AMBIENTE”

Decreto legge n. 153 del 17/10/2024
Gazzetta ufficiale n. 294 del 16/12/2024

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 dicembre 2024 la legge n. 191 del 13 dicembre 2024 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 (cd. decreto ambiente) ed è entrata in vigore il 17/12/2024.

La legge di conversione interviene su alcuni punti del DI 153/2024 inserendo alcune novità, tra cui l’art. 5-bis (Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica). Tra le finalità del decreto ambiente convertito in legge, si segnalano:

- semplificare i procedimenti di valutazione ambientale (art. 1), modificando alcune disposizioni del Tua sui procedimenti di screening di Via, Paur, Pua e Aia e prevedendo una priorità nell’ordine di trattazione delle istanze, da definirsi con un successivo decreto ministeriale, ai fini di una più tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec)
- prevenire i fenomeni siccitosi (art.3), attraverso il rafforzamento delle buone pratiche del riuso e l’introduzione della definizione di “acque affinate” (art. 74, comma 1, lettera i-bis del Tua), che include le acque reflue urbane affinate ai sensi del Reg. 2020/741/UE, ma anche le acque domestiche e industriali sottoposte a particolari trattamenti
- promuovere l’economia circolare (art.4) attraverso il rafforzamento dell’Albo dei gestori ambientali, che avrà più ampia rappresentanza delle categorie interessate e la semplificazione per le piccole imprese delle modalità di individuazione della figura del responsabile tecnico gestione rifiuti (Rtgr)
- semplificare gli interventi di bonifica nei cosiddetti “siti orfani” (art. 6), finanziati da un apposito stanziamento del Pnrr
- censire e monitorare gli interventi in materia di tutela del suolo e di lotta al dissesto idrogeologico, garantendo l’interoperabilità tra le banche dati esistenti. Vengono altresì rafforzati i poteri dei presidenti di Regione in qualità di commissari, prevedendo anche un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi, finanziati col fondo progettazione, che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità (art. 8 e art. 9).